



COMUNE DI SIENA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARI EXTRASCOLASTICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 23.06.1992
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2018

INDICE

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12

Art. 1

Le palestre scolastiche comunali, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 4.8.1977 n. 517, possono essere utilizzate fuori del servizio scolastico per attività di carattere sportivo che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

L'accesso alle palestre scolastiche in orari extrascolastici è pertanto consentito, alle condizioni e modalità di cui al presente regolamento, ad Enti, Istituzioni ed altri organismi sportivi operanti nel settore della promozione della pratica sportiva di base e amatoriale, nonché ai privati cittadini.

Non è consentito l'uso delle palestre a fini di lucro.

Art. 2

All'interno delle palestre scolastiche comunali è consentita la pratica di discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali dei singoli impianti, considerate anche in relazione alle esigenze di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

Art. 3

Il Comune di Siena ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso delle competenti autorità scolastiche, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale. Le domande di utilizzazione, redatte su apposito modulo da ritirare presso gli Uffici comunali, dovranno essere indirizzate al Comune di Siena entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine potranno essere prese in considerazione solo dopo l'evasione delle richieste pervenute entro i termini prescritti.

I richiedenti dovranno eventualmente dichiarare quale campionato o torneo intendono disputare, ed in tal caso sottoporre preventivamente la richiesta al visto tecnico della competente federazione o Ente di promozione.

I richiedenti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tutti gli atleti impegnati nelle attività sportive in palestra sono stati sottoposti, con esito positivo, a visita medica attestante l'idoneità all'attività sportiva.

Art. 4

Per ogni palestra verrà redatto un orario settimanale d'uso.

Spetta al competente Servizio comunale la redazione dei quadri orari settimanali di utilizzazione, da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale.

Prima dell'inizio dell'attività il Comune di Siena rilascia una concessione temporanea, con la tassativa indicazione dei turni orari e giornalieri assegnati.

Non è consentita da parte degli organismi utenti alcuna forma di autonoma gestione degli orari, in particolare attraverso scambi o cessioni ad altro utente di turni già assegnati, se non preventivamente concordati con il competente Servizio comunale.

Costituisce altresì preciso obbligo dei gruppi utenti la scrupolosa osservanza dei turni orari assegnati, che per nessun motivo potranno essere prolungati.

Spetta pertanto al competente Servizio comunale ogni e qualsiasi intervento di modifica dei quadri orari così determinati. Rimane in facoltà dell'Amministrazione Comunale la costituzione di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni.

Art. 5

Ove l'esuberanza delle richieste rispetto all'effettiva disponibilità imponga il ricorso a criteri di priorità, il competente Servizio comunale provvederà alla programmazione delle attività tenendo presente anzitutto le caratteristiche tecnico-strutturali delle palestre in rapporto alle discipline sportive praticate.

In particolare, saranno prioritariamente evase le richieste che presuppongono la disponibilità di campi di giuoco regolamentari, con ulteriore priorità per gli organismi partecipanti a campionati organizzati dalle competenti Federazione sportive e dagli Enti di promozione legalmente riconosciuti.

Avranno comunque diritto di priorità gli organismi che non dispongono di propri impianti.

In caso di sopravvenuta necessità il competente Servizio comunale potrà procedere allo spostamento di attività programmate in turni già oggetto di concessione in altre palestre di analoghe caratteristiche tecnico-strutturali, informandone la Giunta Comunale.

Art. 6

La concessione è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Il competente servizio comunale provvederà ai relativi conteggi, sulla base della concessione rilasciata e delle firme apposte dai responsabili dei gruppi utenti sugli appositi fogli di presenza.

Il pagamento delle tariffe è dovuto anche in caso di assenza non preventivamente comunicata almeno 7 gg. prima, fino a disdetta da inoltrare per iscritto al Comune di Siena a mezzo raccomandata postale.

Art. 7

La concessione non sarà rilasciata o sarà comunque immediatamente revocata ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- mancato pagamento delle quote dovute a titolo di utilizzazione di qualsiasi tipo di impianti sportivi comunali, sia relativa alla concessione in corso, sia relativa a periodi diversi da quello cui si riferisce la richiesta di concessione.
- Reiterazione di comportamenti inurbani, schiamazzi ed altri episodi di intemperanza non riconducibili alla pratica sportiva, accertati e verbalizzati dal custode responsabile dell'impianto e contestati per iscritto agli organismi coinvolti;
- Mancato risarcimento dei danni procurati a strutture ed attrezzature, non dovuti al tempo e all'usura, secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
- Accertata inutilizzazione ingiustificata da parte del gruppo utente per più di due settimane consecutive o per quattro turni cumulativi.

Art. 8

L'accesso alle palestre ed agli spogliatoi è consentivo esclusivamente agli utenti autorizzati, atleti e tecnici, con l'obbligo di indossare specifiche calzature ed indumenti per l'attività sportiva. E' vietato l'accesso al pubblico.

Art. 9

L'accesso alla palestra è consentito esclusivamente in presenza di almeno uno dei responsabili sottoscrittori della richiesta di autorizzazione e previa verifica da parte del personale in

servizio.

I dirigenti saranno ritenuti direttamente responsabili dei danni arrecati a persone e cose, non dovuti al tempo e all'usura, verificati nei turni orari rispettivamente assegnati.

Il custode provvederà a verificare il danno e a redigere apposito verbale in duplice copia da sottoporre alla firma di uno dei responsabili sottoscrittori della richiesta di concessione.

Il verbale così redatto sarà trasmesso al competente Servizio comunale che provvederà per quanto di competenza, contestando il danno al gruppo utente responsabile.

Le spese di ripristino saranno direttamente addebitate al gruppo responsabile o in solido ai responsabili firmatari della richiesta di concessione.

Il Comune di Siena rimane viceversa esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a infortuni a persone o danni a cose che dovessero verificarsi durante le attività sportive svolte all'interno della palestra.

Art. 10

Fa carico ai sottoscrittori della richiesta di autorizzazione la responsabilità alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 11

I gruppi utenti dovranno provvedere in proprio a munirsi degli attrezzi necessari alle discipline sportive rispettivamente praticate, fatta eccezione per le attrezzature fisse quali tabelloni da basket, e quant'altro già in dotazione delle palestre per le discipline praticate in orari scolastici.

In nessun caso il Comune di Siena potrà essere ritenuto responsabile dei danni eventualmente riportati dalle suddette attrezzature di proprietà dei gruppi utenti.

Le stesse attrezzature non potranno essere lasciate in palestra al termine delle attività.

Art. 12

Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana.

(introdotta con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale

effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4.E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale.